



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. PEANO"
C/da Fontanelle 85052 MARSICONUOVO (PZ) Tel.0975342102 - Fax 0975344109
C. F. 80006310769 - C. M. PZIS01900C

peo: pzis01900c@istruzione.it- pec: pzis01900c@pec.istruzione.it
Sede Associata **LICEO STATALE –MARSICO NUOVO (PZ)**

Indirizzi: liceo Scientifico-Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – Liceo Linguistico

C/da Fontanelle - Tel.0975342102 - Fax 0975344109 - C.M. PZPS01901V

Sede Associata: **LICEO STATALE – VIGGIANO (PZ)**

Indirizzi: Liceo Classico- Liceo delle Scienze Umane

Via Aldo Moro,snc - Tel. - Fax 0975 61083 - C. M. PZPC01901Q

www.liceimarsicoviggiano.edu.it



**PROTOCOLLO DI INTESA FRA DIRIGENTE SCOLASTICO E ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE
PRESTAZIONI INDISPENSABILI
IN CASO DI SCIOPERO**

L'anno 2021, il mese di gennaio, il giorno 20 febbraio, alle ore 12:00, in sede di definizione del protocollo d'intesa a livello di singola istituzione scolastica;

VISTO il D.Lvo 165/2001, in particolare l' art. 43;

VISTO il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

VISTO l'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca, del 2 dicembre 2020, in particolare l'art. 3, commi 1 e 2, tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 (d'ora in poi "Accordo")

VISTO il C.C.N.L del comparto Istruzione e ricerca 2016/2018;

VISTA la convocazione prot. 1055 del 15/02/2021 da parte della Dirigente Scolastica delle organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca ammesse alle trattative nazionali;

TRA

la delegazione di parte pubblica, rappresentata dalla Dirigente Scolastica pro-tempore, Serafina Rotondaro

E

le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca in quanto ammesse alle trattative nazionali:

FLC CGIL rappresentata da prof. Francesco Lauletta (delegato)

CISL SCUOLA rappresentata da ASSENTE

UIL SCUOLA RUA rappresentata da ASSENTE

SNALS CONFESAL rappresentata da Donata Carmela Forliano (delegata

GILDA UNAM rappresentata da ASSENTE

ANIEF rappresentata da Katia Di Pede

SI STIPULA

Il presente Protocollo d'Intesa, finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi.

Art. 1. Campo di applicazione e durata del presente accordo

1. Il presente protocollo si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti scolastici, dipendente dell'Istituzione scolastica.
2. Il presente protocollo di intesa determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le **prestazioni indispensabili** di cui all'articolo 2 dell'Accordo e i criteri di individuazione degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, lettere a) - h) del medesimo Accordo.
3. La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili formulata nel presente protocollo si basa sull'organico assegnato per l'anno scolastico in corso. Essa è valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all'organico, le parti valutano l'eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.
4. Il dirigente scolastico provvede ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 3 dell'Accordo, sulla base del presente protocollo d'intesa e nel rispetto dell'Accordo stesso.

Art. 2. Prestazioni indispensabili

Tenendo conto delle caratteristiche di contesto dell'istituzione scolastica e della normativa in premessa, le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, delle quali è garantita la continuità al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati sono:

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami integrativi e di idoneità (punto a1 dell'Accordo);

B) IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

C) ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO

Art.4 - Comunicazioni

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
2. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 2.
3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.
4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Art.5 - Misure organizzative

Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.6- Tempi e durata

1. Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico). Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.
2. Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

Art.7- Criteri di individuazione del personale

I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti:

- a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
- b. rotazione in ordine alfabetico, escludendo dall'individuazione, il personale individuato nel contingente nel precedente sciopero.

Art. 8- Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito regionale si svolgono presso la Prefettura del capoluogo di Regione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la Prefettura della Provincia interessata. Il prefetto competente per territorio provvede alla convocazione delle OO.SS. per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta



d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (punto d1 dell'Accordo).

Art. 3. Servizi pubblici essenziali: numero personale del contingente minimo

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 lettere da a) ad h) è di seguito individuato il numero dei lavoratori giudicati necessari per ciascuno dei servizi pubblici individuati come indispensabili:

I - ISTRUZIONE SCOLASTICA

a) per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, punto I, lett. a1) (Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 1
- ASSISTENTI TECNICI n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.
- COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.

II- IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE

b) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, punto, lett. b1) , è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- ASSISTENTE DEL REPARTO O DEL LABORATORIO n. 1
- COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1

III- C) ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO

c) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, punto, lett. c1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- ASSISTENTE DEL REPARTO O DEL LABORATORIO n. 1
- COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1

IV- EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'

c) Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, punto; lett. d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1
- COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per apertura locali e vigilanza.



dello stato di agitazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di 5 giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall'art. 2 L. n. 146/1990.

2. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove i soggetti competenti per territorio non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca. Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata complessiva non superiore a dieci giorni lavorativi. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 146/1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Per la parte pubblica:

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Serafina Rotondaro

Serafina Rotondaro



Per le Organizzazioni Sindacali:

FLC CGIL

Francesca Milette

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFAL

Giuseppe Carlo Forlani

GILDA UNAM

ANIEF

Roberto Di Palo

[Handwritten signature]